



**COPIA**

N. 17/2015 del Reg. delib.

**COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO**  
PROVINCIA DI GORIZIA

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

► Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 27 luglio 2015

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE, E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER L'ANNO D'IMPOSTA 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno 22 del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle riunioni, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **ordinaria**, di prima convocazione - seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Presente	Assente
RAZZA Bruno	X	
GRION Anna	X	
VISINTIN Dario	X	
CECHET Martina	X	
CRISTIN Francesco	X	
FRANCO Eva	X	
FRANCO Martina	X	
MAREGA Alessandra	X	
PETTARIN Massimo	X	
PICCIRILLO Giuseppe	X	
SIMSIG Enrico	X	
TOMADA Michela	X	
VOLPI Francesca	X	

Assiste il Segretario Sig. Savino dott. Gianluigi

Il Presidente Bruno Razza constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole ai sensi dell'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi.	Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ai fini della regolarità tecnica.	Parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ai fini della regolarità contabile.
IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Savino dott. Gianluigi	allegato	allegato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Richiamata la discussione di cui al verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2015.*

Vista la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) ed in particolare i commi dal 639 al 705 nei quali è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e, nell'ambito di questa, la componente tributaria costituita dal tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto che la disciplina della nuova TASI è prevista nella citata legge di stabilità all'articolo 1, nei commi da 669 a 679 nonché nei commi da 681 a 691, in particolare:

- nei commi 669 e 670 i quali stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- nel comma 671 il quale prevede che il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- nei commi da 675 a 678 i quali prevedono che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (comma 675) e l'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille (comma 676); aliquota che può essere stabilita in misura diversa da parte del Consiglio comunale, in riduzione fino al suo azzeramento e in aumento, per il 2015, fino ad un massimo del 2,5 per mille (comma 677); per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere l'1 per mille (comma 678);
- nel comma 681 secondo il quale nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale e in particolare il capitolo riguardante la TASI;

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 6D del regolamento comunale IUC componente TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

•nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

•in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

1. Servizio Pubblica Illuminazione	€	43.000,00.=
2. Servizio Manutenzione Strade	€	35.469,60.=
3. Servizio Sicurezza e Vigilanza	€	1.500,00.=
4. Servizio Protezione Civile	€	4.200,00.=
5. Servizio Tutela del Patrimonio	€	15.785,65.=
6. Servizi Socio-Assistenziali	€	31.267,00.=
7. Servizi Culturali	€	29.110,00.=
Totale Generale	€	160.332,25.=

8. Totale costi complessivi	€	160.332,25.=
9. Totale gettito TASI stimato	€	120.000,00.=
10. Percentuale di copertura dei servizi	%	76,10%

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto*

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Con n. 4 voti contrari (Simsig, Pettarin, Volpi e Tomada) e con voti favorevoli n. 9 espressi in forma palese;

#### DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di stabilire che le aliquote da applicare per l'anno 2015 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono le seguenti:

– Aliquota <b>abitazione principale e relative pertinenze</b> classificata nel gruppo catastale “A” e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 C/7);	<b>1,5 per mille</b>
– Aliquota per i <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità;	<b>1,0 per mille</b>
– Aliquota per <b>tutte le altre tipologie impositive</b> diverse da quelle precedenti: 1) immobili gruppo catastale A non abitazione principale e categorie C/2, C/6, C/7 non pertinenza; – immobili categoria C/1, C/3, C/4 e C/5; 2) immobili gruppo catastale B e D (con esclusione categoria D10 rurali strumentali) 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati.	<b>1,5 per mille</b>
1. Aliquota per le <b>aree edificabili</b>	<b>1,5 per mille</b>

3) di stabilire per l'anno d'imposta 2015, a favore delle fasce deboli di popolazione, l'esenzione dal tributo TASI. Ai fini dell'esenzione dal tributo, la misura dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è individuato come segue:

– ISEE pari o inferiore ad Euro **9.200.=**

4) di stabilire che nel caso l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 20 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

7) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
  - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi, sono individuati come segue:

11. Servizio Pubblica Illuminazione	€	43.000,00.=
12. Servizio Manutenzione Strade	€	35.469,60.=
13. Servizio Sicurezza e Vigilanza	€	1.500,00.=
14. Servizio Protezione Civile	€	4.200,00.=
15. Servizio Tutela del Patrimonio	€	15.785,65.=
16. Servizi Socio-Assistenziali	€	31.267,00.=
17. Servizi Culturali	€	29.110,00.=
Totale Generale	€	160.332,25.=
18. Totale costi complessivi	€	160.332,25.=
19. Totale gettito TASI stimato	€	122.000,00.=
20. Percentuale di copertura dei servizi	%	76,10%

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio comunale;

9) di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

11) di dare atto che il risultato della votazione è il seguente: favorevoli 9 e contrari 4 (Simsig, Pettarin, Volpi e Tomada);

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione - con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Simsig, Pettarin, Volpi e Tomada) - viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to Razza Bruno

IL SEGRETARIO  
f.to Savino dott. Gianluigi

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della L.R. 21/2003 s.m.i. si attesta la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio:  
dal 27 luglio 2015 all'11 agosto 2015

Sono/NON sono pervenute denunce e/o reclami: \_\_\_\_\_

Addì, 12 agosto 2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
f.to dott.ssa Laura Gruden

---

### ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è diventata eseguibile:

- dalla sua data ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n° 21/03 s.m.i.  
in data \_\_\_\_\_ ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n° 21/03 s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì, 27 luglio 2015

f.to Savino dott. Gianluigi

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Lì, 27 luglio 2015

IL SEGRETARIO  
Savino dott. Gianluigi

---